

COMUNE DI TERDOBBIATE

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 23.01.2017)

CAPO I – DEPOSIZIONE NEL FERETRO E TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:

- a) garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;
- b) consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
- c) salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;
- d) improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza;
- e) favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
- f) assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.

Art. 2

1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all'articolo 18 del D.P.R. 285/1990.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 3

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 4

1. I feretri dovranno avere i requisiti previsti dal Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del D.P.C.M. 26 maggio 2000, Tabella A).

2. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

3. Per le tumulazioni, la cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere chiaramente chiusa mediante saldatura.

Art. 5

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Art. 6

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è a libero mercato tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Il trasporto è a carico del Comune solo per le persone in stato di abbandono accertato.

Art. 7

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura dei familiari o degli aventi diritto con l'ausilio di ditte specializzate in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, che dovrà essere consegnata, a richiesta, al personale di cui al successivo al 49.

2. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune ove hanno sede commerciale le ditte di cui al precedente punto; l'autorizzazione sarà comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei feretri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 20 e 21 del citato DPR n.285/1990.

Art. 8

1. Il trasporto di un feretro, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune per seppellimento o cremazione è autorizzato dal Sindaco o suo delegato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. L'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di specili onoranze, si dovrà farne menzione nell'autorizzazione.

Art. 9

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, o suo dlegato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario dell'ASL, non le

vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall' art. 8 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario dell'ASL.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo comma.

Art. 10

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dell'ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11

1. I cortei funebri possono essere effettuati solo dalla Chiesa Parrocchiale al cimitero comunale.

Art. 12

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo Comune o sepolte in un cimitero di questo Comune sono rilasciati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 13

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO II – INUMAZIONI

Art. 14

1. Il Cimitero deve avere un campo comune destinato alla sepoltura per inumazione.

2. In tale campo l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 15

1. Nelle sepolture comuni si ripongono, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri delle persone aventi l'ultima residenza in vita nel Comune di Terdobbiate e che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o loculi.
2. Possono inoltre essere inumate nel campo comune anche le persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Terdobbiate ad altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza.

Art. 16

1. E' stretto dovere del necroforo seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, fatti salvi situazioni particolari.
2. Quando con tale ordine è stato occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni sempreché queste durino da 10 (dieci) anni.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari ed i legnami e gli altri rifiuti saranno smaltiti come indicato dall'art. 44.

Art. 17

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura dei familiari con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 18

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 (dieci) anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 (dieci) anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse, di larghezza mt. 0,50, non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme; essi devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle e separeranno fossa da fossa.

Art. 19

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se

necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25 (venticinque).

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 20

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 21

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 18.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 22

1. Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e i cui rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 23

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, con la fotografia del defunto, entro le seguenti dimensioni: altezza massima m. 1,00 e larghezza massima m 0,50.

2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, data di nascita e di morte del defunto. Previa domanda è facoltà del Sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO III – TUMULAZIONI

Art. 24

1. Il Comune concede in uso a privati manufatti per sepolture a sistema di tumulazione.
2. I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C. 4. Il concessionario non può trasferire, a nessun titolo, ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

Art. 25

1. Le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossari);
 - b) sepolture per famiglie (cappelle, tombe di famiglia).
2. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue, e nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:
 - a) loculi: 60 anni dalla data di stipula della concessione
 - b) cellette ossari: 40 anni dalla data di stipula della concessione;
 - c) sepolture per famiglie: 99 anni dalla data di stipula della concessione.

Art. 26

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona intestataria della concessione.
2. Nel caso di sepolture individuali la richiesta di concessione deve specificare la persona alla quale è destinata e il vincolo di parentela se il richiedente è diverso dal destinatario.
3. Il Responsabile del Servizio procede a verificare ed accogliere la richiesta di concessione.
4. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione.

Art. 27

1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:
 - l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
 - la durata in anni della concessione e la data della stipula;
 - il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore della quale è richiesta la concessione;
 - la tassa della concessione.

Art. 28

1. Le concessioni cimiteriali di loculi, cellette ossari, cappelle, tombe di famiglia, possono essere concesse a:
 - a) persone residenti in vita nel Comune di Terdobbiate;
 - b) persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Terdobbiate al altro Comune a seguito di ricovero in istituto di assistenza;
 - c) altre persone secondo le disposizioni da stabilirsi all'atto della realizzazione dei manufatti cimiteriali

Art. 29

1. Gli aventi diritto alla tumulazione in cappelle o tombe di famiglia fino a capienza dei posti sono:

- il concessionario;
- il coniuge del concessionario (non divorziato);
- i parenti del concessionario in linea retta e collaterale fino al VI (sesto) grado;
- gli affini del concessionario in linea retta e collaterale fino al II (secondo) grado;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000; la convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

2. Ognuno degli aventi diritto non è tenuto ad alcuna autorizzazione da parte degli altri.

3. Nelle sepolture di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro il pagamento al Comune di una somma eguale al più basso costo relativo alla concessione di loculi in vigore nel momento della richiesta di tumulazione. Analogamente potrà essere concesso il deposito di cassette di resti ossei o urne cinerarie, dietro il pagamento al Comune di una somma eguale al costo in vigore per le concessioni di cellette ossario al momento del deposito. In tutti questi casi è richiesta l'autorizzazione scritta di tutti gli aventi diritto alla sepoltura.

Art. 30

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro (Cappella, Tomba di famiglia e Loculi) e le spese sono a suo totale carico.

2. Le sepolture individuali possono contenere un solo feretro.

3. Nei loculi è possibile collocare anche una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria.

Art. 31

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

2. E' ammessa la rinuncia alla concessione.

3. La rinuncia alla concessione avviene per dichiarazione espressa del concessionario o di tutti i suoi eredi, previo svuotamento della sepoltura medesima, a cura e spese del concessionario (o suoi eredi).

4. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi, cellette ossari, cappelle, tombe di famiglia sarà rimborsato il valore della concessione in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

5. Il Comune si riserva la facoltà di non accettare la rinuncia alla concessione.

6. I manufatti che rientreranno nella piena disponibilità del Comune potranno essere oggetto di nuova concessione.

7. In osservanza all'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, a fronte di abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione, il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti. Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del Cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione.

Art. 32

1. I concessionari di un'unica concessione cimiteriale non possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. Uno o più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se e per i propri aventi causa. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

Art. 33

1. Le tasse di concessione e riconsessione di loculi, cellette ossari, cappelle, tombe di famiglia, ecc. vengono determinate dall'organo comunale competente.

2. La Giunta comunale può disporre di riservare in tutto o in parte i manufatti rientrati nella disponibilità del Comune per concederli, al momento del decesso, per la tumulazione di:

a) persone residenti nel Comune che non sono in possesso di concessione cimiteriale all'interno del Cimitero;

b) persone la cui ultima residenza sia stata trasferita dal Comune di Terdobbiate ad altro Comune a seguito di ricovero istituto di assistenza;

c) casi di emergenza in cui necessariamente la salma deve essere tumulata.

Art. 34

1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.

2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune, a spese dei concessionari o aventi diritto.

3. La concessione può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante formale richiesta.

4. In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata la concessione viene trasmessa per eredità ai discendenti del concessionario deceduto

Art. 35

1. Le concessioni cimiteriali potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 36

1. Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione dei competenti uffici comunali.

2. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale, secondo le norme tecniche in vigore.

Art. 37

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, manutenzioni straordinarie, costruzione o demolizione di muratura per chiusura o apertura loculi, cellette ossario o tombe di famiglia, per le semplici riparazioni, pulizia di monumenti, lapidi, croci, aggiunta o modifica di epigrafi e per i lavori di ordinaria manutenzione, i concessionari possono provvedere in proprio oppure

avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. I concessionari stessi o le ditte incaricate dai concessionari devono essere munite delle prescritte autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale, se necessarie, e devono denunciare la loro presenza all'interno del Cimitero Comunale, accreditandosi presso gli uffici comunali prima dell'inizio di ogni intervento.

CAPO IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 38

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall' art. 82 del D.P.R. 285/1990.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte solo nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento dopo che sia trascorso almeno un decennio dal seppellimento.

4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 41. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art.3 del D.P.R. 15/02/2003, n.254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 39

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all' albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 40

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l' autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall' art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l' esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' Asl. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell' Autorità Giudiziarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell' Asl. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 41

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell' Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tassa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tassa questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, per un periodo di 5 anni.

5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 42

1. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione occorre presentare apposita richiesta scritta al fine di poter ottenere l'autorizzazione. Il richiedente prima di presentare domanda, deve accertarsi e dichiarare il proprio diritto sulla salma. E' riconosciuto il suddetto diritto, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) coniuge, anche legalmente separato ma non divorziato,
- b) parenti secondo quanto stabilito dall'art. 74 e seguenti del Codice Civile (esclusi gli affini in qualunque grado).

In caso di pari grado in vita, dovrà essere espressa la volontà conforme di tutti gli interessati ovvero il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere preventivamente acquisito conforme volontà degli avente diritto di pari grado. Inoltre il richiedente dovrà dichiarare di avere preventivamente informato il concessionario o i concessionari della tomba di famiglia o i loro eredi.

Art. 43

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento della tariffe previste.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle tariffe previste.

Art. 44

1. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, verranno consegnate agli Uffici comunali per essere restituite a chi ha richiesto l'esumazione ed estumulazione; qualora dette esumazioni o estumulazioni fossero state disposte d'ufficio senza che sia stato possibile determinare i famigliari tutte le cose di valore rinvenute diverranno di proprietà comunale.

2. Tutti i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAB-ECO del 25/06/1992, pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 01/07/1992, dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e dalle eventuali successive disposizioni in materia.

Art. 45

1. Per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46

1. Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 47

1. Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme dettate dagli artt. 46, 47 e 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

CAPO V – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 48

1. I servizi cimiteriali sono assicurati dal personale comunale, fra cui un Responsabile del Servizio, da altro personale incaricato o ditta appaltatrice.

Art. 49

1. Il personale comunale:

- cura i procedimenti amministrativi in materia di servizi cimiteriali;
- cura l'istruttoria delle autorizzazioni e delle ordinanze;
- cura le competenze in materia di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione;
- verifica la corretta tenuta dei registri;
- verifica la sussistenza delle concessioni cimiteriali dei richiedenti;
- verifica i pagamenti di tasse e/o diritti.

2. Il personale della ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali:

- ritira l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e la consegna al personale comunale per l'archiviazione;

- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e riceve la salma;
 - svolge le operazioni di sepoltura, esumazione, estumulazione, riduzione dei resti mortali, traslazioni;
 - accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a norma.
3. Il personale della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia presso il cimitero comunale:
- vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - esegue i lavori di piccola manutenzione, come, a titolo esemplificativo, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, la sostituzione delle luci votive;
 - impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura.

Art. 50

1. Il personale addetto ai lavori del Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05/03/1963, n.292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità 04/10/1991; dovrà comunque risultare in regola con le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 51

1. L'Amministrazione Comunale, per tutte le operazioni necroforiche che si svolgono all'interno del Cimitero (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc.) nonché per le operazioni ad esse connesse (scavi, riempimenti, rimozioni e riposizionamento lastre ecc.) potrà avvalersi di ditte specializzate ed adeguatamente attrezzate mediante atto di Concessione o di Appalto.
2. Per le operazioni necroforiche e le operazioni ad esse connesse, verranno applicate le tariffe vigenti al momento del loro svolgimento.

Art. 52

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel Cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo del Cimitero alla consegna d'ogni singola salma. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri, qualora sia stata ottenuta autorizzazione dal Responsabile del Servizio.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del comune l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

CAPO VI – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 53

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Art. 54

1. Le biciclette, i ciclomotori, i motocicli, gli autoveicoli ed in generale qualsiasi veicolo potranno essere introdotti nel Cimitero soltanto se autorizzati. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio.

Art. 55

1. E' vietato posare vasi, fiori, ecc. negli spazi comuni, ivi compresi quelli antistanti i loculi cimiteriali.

Art. 56

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo ritirarli per essere distrutti.

Art. 57

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 58

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 59

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero alle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 60

1. Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto presenziare alle esumazioni ed alle estumulazioni.

Art. 61

1. Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale di cui al precedente Capo V del presente Regolamento diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impiegate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 63

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Legge Regionale 3 agosto 2011, n.15.

Art. 64

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività.